

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.  
Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)  
C.F. e Partita Iva 03021460609  
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com  
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494  
Capitale sociale euro 10.000,00

## CONSIGLIO DI STATO

*Ricorso in appello avverso sentenza del TAR Lazio – sez. IIIa bis  
N. 06440/2018 REG.PROV.COLL., N. 04061/2018 REG.RIC.,  
Pubblicata il 11/06/2018*

**ABBATE CARMINE**, nato a Cassino il 05.07.1976, c.f. BBTCMN76L05C034Z, residente in Roccasecca, Via Campo del Medico, 28, giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* con cui elettivamente domiciliano in Roma in via Buccari 11 presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira e in indirizzo telematico.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica certificata:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro por-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), **Ufficio Scolastico Lazio, in persona del dirigente e l.r.p.t. pro-tempore**, entrambi domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –

resistenti

**per la riforma**

della **sentenza** di rigetto del TAR Lazio – sez. IIIa N. 06440/2018 REG.PROV.COLL., N. 04061/2018 REG.RIC., pubblicata il 11/06/2018.

**In breve.**

Il T.A.R. ha respinto, con sentenza, la domanda di ammissione con riserva al concorso del ricorrente che è in possesso del titolo di dottore di ricerca e di professore universitario associato di 2° fascia.

La decisione del Tar si è limitata richiamare un precedente del Consiglio di Stato, segnatamente la sentenza n.2264/2018, afferente, però, all'inserimento in seconda fascia delle G.I.

La fattispecie non è, pertanto, applicabile al caso in esame che, invero, è stato rimesso dal medesimo Consiglio di Stato, in data 03.09.2018, alla Corte Costituzionale, l'intero assetto normativo delineato con il D.Lgs 59/2017 (cfr. ordinanza cautelare nel procedimento r.g. 5233/2018).

La sentenza impugnata, pertanto, è viziata da difetto di motivazione nella parte in cui ha statuito soltanto in ordine all'asserita mancanza del valore abilitante del titolo di dottore di ricerca in possesso del ricorrente

senza considerare che il ricorrente è in possesso dell'abilitazione in seconda fascia quale docente universitario.

La sentenza del Tar Lazio è erronea e va riformata.

**Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'11/06/2018 n.354, ha deciso in ordine alla partecipazione al concorso indetto con DDG del 16.02.2018 anche ai semplici laureati, i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario".**

Il ragionamento è stato ribadito, con dovizia di particolari, nell'ordinanza del 03.09.2018 n. 5134/2018 con cui lo stesso Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale l'intero complesso normativo che disciplina il percorso cd. Fit.

Nel merito.

L'appellante, che è in possesso del titolo di dottore di ricerca, del titolo di professore universitario associato di 2° fascia e di numerosi anni di servizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma ha rigettato il ricorso pronunciando soltanto su un capo della domanda.

Ha omissso totalmente l'esame della domanda di partecipazione al concorso sulla scorta del titolo di professore associato di 2° fascia.

La sentenza è in parte erronea ed in parti viziata da omessa pronuncia.

- 1) Il titolo di dottore di ricerca è titolo abilitante;
- 2) L'abilitazione scientifica nazionale, conseguita dal ricorrente, consente di affermare il valore abilitante del titolo in possesso del ricorrente: se lo stesso può validamente insegnare a discenti universitari, è chiaro ed evidente che il bagaglio culturale dallo stesso acquisito consentono allo stesso di insegnare in favore di discenti di livello meno elevato;
- 3) Il valore abilitante del titolo non è l'unico elemento discrezionale rispetto alla partecipazione al concorso;

Infatti, lo stesso Consiglio di Stato ha inteso distinguere il valore formativo abilitante del titolo di dottore di ricerca ai fini

dell'inserimento in 2° fascia piuttosto che per la partecipazione al concorso.

Lo stesso Supremo Collegio, infatti, ha riconosciuto il diritto anche dei laureati a partecipare alle prove concorsuali indette con DDG del 16.02.2018.

Gli argomenti del TAR che, infatti, si è limitato a richiamare una decisione del Consiglio di Stato afferente alla Seconda Fascia delle G.I. non convincono.

Il ricorrente va ammesso alla partecipazione al concorso per le specifiche classi di concorso.

### **FATTO**

1) L'appellante, ha depositato presso il T.A.R. Lazio - Roma, ricorso per l'annullamento del Bando di *"Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* emanato con il Decreto del *"Direttore Generale per il Personale Scolastico"* pubblicato nella G.U. del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui non consente agli stessi di partecipare alla procedura concorsuale né di presentare domanda di ammissione; nonché per l'annullamento previa sospensione di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti

impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica

- PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso 2018 e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali previste per ciascuna regione.

- con l'ulteriore condanna in forma specifica di far partecipare i ricorrenti nella fase concorsuale nelle classi di concorso indicate dalla tabella sopra menzionata in ciascuna Regione;

- anche mediante apertura in favore dei ricorrenti del portale Istanze OnLine al fine di poter inviare correttamente la domanda di partecipazione al concorso, già comunque inviata in maniera cartacea o di validare la domanda cartacea inviata dai ricorrenti.;

2) Gli istanti hanno lamentato la illegittimità del provvedimento per numerosi ordini di motivi tutti riportati nel ricorso;

Così espressamente nel ricorso introduttivo

“IN BREVE Il Tribunale adito ha **statuito positivamente** in merito alla possibilità di accesso ai concorsi pubblici in favore dei dottori di ricerca con **sentenza n. 7529/2017.**

Con decreto cautelare monocratico del 26.03.2018 la sezione IIIa bis del Tar Lazio ha confermato l'orientamento positivo.

Ma il caso del ricorrente è connotato da evidenti peculiarità in quanto lo stesso ha svolto servizio presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale quale professore a

contratto e Ricercatore Tempo Determinato di tipo A ed ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore universitario di 2° fascia.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione del D.G.P.S. del 16.02.2018 nella parte in cui non consente al ricorrente di partecipare, nella qualità di docente abilitato all'insegnamento, alle prove selettive.

Preme sottolineare, dunque, che non sono applicabili al caso de qua, le argomentazioni ostative all'accoglimento dei ricorsi di coloro che chiedevano, nella qualità di dottori di ricerca, l'inserimento nella IIa fascia delle G.I.

**L'orientamento negativo di codesto Tribunale in termini di accesso alla seconda fascia delle G.I.** è stato basato anche sul presupposto che "...l'accesso alle graduatorie per cui è stato introdotto il presente giudizio comporta la possibilità di insegnare su chiamata diretta, senza il vaglio delle prove concorsuali." (in tal senso Tar Lazio N. 04927/2017 REG.PROV.CAU., N. 07797/2017 REG.RIC.).

Il ricorrente, in ossequio al principio del *favor participationis*, richiede l'ammissione al concorso con il vaglio della procedura concorsuale volto alla selezione dei migliori.

**\*\* Sulla mancata emanazione delle tabelle di equipollenza tra i dottori di ricerca e gli insegnanti scolastici. \*\***

Le argomentazioni che seguono consentono di superare anche l'ulteriore argomentazione del Tar Lazio, ostativa all'accoglimento dei ricorsi in favore dei dottori di ricerca, basata sul fatto che "non essendovi tabelle di equipollenza tra i dottorati di ricerca e gli insegnamenti scolastici, sarebbe oltremodo difficoltoso e affidato a criteri arbitrari stabilire la classe di concorso a cui i singoli dottorati di ricerca, previsti in ambito universitario, abilitano ad insegnare nel diverso ambito scolastico" (Sentenza 7803/2017).

Carmine Abbate, invero, ha svolto un percorso di studi omogeneo con evidente continuità tra conseguimento della laurea, percorso di dottorato e classi di concorso

accessibili sulla base del D.P.R. 19/2016, in virtù non di criteri arbitrari ma precisi, basati su atti ministeriali: le classi di concorso A-040 e A-041 sono accessibili con laurea e con il percorso di dottorato.

L'emanazione della tabella di corrispondenza dei dottorati con le classi di concorso è, in ogni caso, obbligo giuridico cui il Ministero si è sottratto e ciò non può che giovare al ricorrente: affermare il contrario significherebbe considerare il Ministero *legibus solutus*.

E' insegnamento di codesto Tribunale quello secondo il quale l'inadempimento dell'Amministrazione può giustificare la pretesa giudiziale avanzata da parte ricorrente se tale circostanza determina l'impossibilità di ottenere il diritto tutelato.

Neppure risulta applicata la previsione normativa di valorizzazione del dottorato di ricerca nelle pubbliche amministrazioni.

### **Ma v'è di più.**

Il ricorrente, è in possesso di specifiche peculiarità rispetto alla categoria dei "dottori di ricerca" e ciò per le seguenti ragioni.

A far data dall'anno 2006/2007 ha svolto senza soluzione di continuità attiva didattica di "**professore a contratto**".

Così si legge in tutti i contratti stipulati dal ricorrente "...Il contraente si impegna a svolgere, in favore dell'Università, **la propria opera intellettuale quale professore a contratto** per gli insegnamenti di "Laboratorio di elettronica (CdL E) presso la facoltà di Ingegneria", "Elettronica per le Telecomunicazioni", Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale e altri specificamente indicati nel corpo del ricorso.

**Il ricorrente, dunque, ha espletato attività di docenza vera e propria in favore di discenti universitari.**

**Ma le capacità didattiche del ricorrente non si sono limitate allo svolgimento di 11 anni di servizio quale professore a contratto: Carmine**

**Abbate ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore universitario di 2° Fascia!**

*La legge 240/2010 all'articolo 16 stabilisce che "...L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori..."*

*Il Ministero dell'Istruzione cade in una palese, profonda ed incolmabile contraddizione laddove consente a Carmine Abbate, di insegnare quale professore presso tutti gli atenei universitari del territorio nazionale negando, allo stesso tempo, la possibilità di partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado!*

**FATTO**

1) Carmine Abbate è abilitato all'insegnamento per la scuola secondaria in quanto in possesso del titolo di **"Dottore di ricerca"** in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (S.S.D. ING-INF/01) conseguito il 03.02.2006 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale unitamente alla laurea vecchio ordinamento in "Ingegneria delle Telecomunicazioni" conseguita in data 29.01.2002.

Il ricorrente, inoltre, ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore universitario di II° Fascia.

2) Il percorso di studi universitario, il percorso che ha portato al conseguimento del dottorato e l'effettivo servizio svolto quale dottore di ricerca e quale professore a contratto presso l'Università di Cassino, sono di seguito specificati.

2.1) a.a. 2001-2002: Conseguimento della Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Cassino, 29 Gennaio 2002, con votazione 110/110.

2.2) a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, Ciclo XVIII del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione ed in particolare nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica).



2.3) In data 03.02.2006 il ricorrente ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca discutendo la una tesi dal titolo: "EMI generata da Moduli IGBT in Contovertitori switching di Elevata Potenza".

2.4) Nell'ambito di tale ciclo di Dottorato Carmine Abbate si è occupato di attività di ricerca e didattica nell'ambito dell'Elettronica, collaborando altresì a livello nazionale ed internazionale con aziende del settore.

2.5) Negli anni successivi al Dottorato di Ricerca, cioè fino al 2010, e dal 2015 ad oggi, Carmine Abbate è risultato vincitore di vari assegni di ricerca nell'ambito del settore.

2.6) Il ricorrente, inoltre, è stato docente a contratto di vari corsi (cfr. contratti allegati)

2.7) In data 01/02/2006 - 01/02/2007 il ricorrente è risultato vincitore del concorso pubblico per l'attribuzione di un Assegno di Ricerca presso il dipartimento DAEIMI dell'Università degli studi di Cassino dal titolo: "Effetti dei raggi cosmici sui dispositivi di potenza – Contovertitori a commutazione innovativi ad alto rendimento e dispositivi di potenza per applicazioni spaziali" – SSD ING- INF/01.

2.8) In data 02/02/2007 - 31/01/2008 il ricorrente ha ottenuto un assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Cassino: "Realizzazione di apparati di test per la caratterizzazione di dispositivi di potenza a bassa ed alta temperatura", in collaborazione con AnsaldoBreda, progetto INTERMOD.

2.9) In data 01/01/2008 - 01/01/2010 il ricorrente ha ottenuto un assegno di ricerca su "Effetti dei raggi cosmici sui dispositivi di potenza - contovertitori a commutazione innovativi ad alto rendimento e dispositivi di potenza per applicazioni spaziali". Responsabile scientifico: prof. Giovanni Busatto

2.10) In data 01/09/2010 al 31/08/2015 Carmine Abbate è stato ricercatore tempo Determinato tipo A ING-INF/01, Elettronica, presso Università degli studi di Cassino e Lazio Meridionale.

2.11) Nell'ambito di tale servizio Carmine Abbate, oltre all'attività di ricerca prevista, ha tenuto numerosi corsi come Docente Universitario nel settore scientifico disciplinare di interesse.

Tale docenza era obbligatoria nell'ambito di tale servizio.

2.12) Durante il periodo di Ricercatore Tempo Determinato, Carmine Abbate ha effettuato altresì attività di tutoraggio per molte tesi di laurea, seguendo i vari studenti durante l'attività stessa.

2.13) Nel periodo 01/09/2015 - 30/11/2015 il ricorrente è risultato vincitore di ulteriori borse di studio presso l'Università Federico II di Napoli su attività di ricerca e sviluppo di topologie circuitali per carica batterie ad alta efficienza.

2.14) Nel periodo 01/12/2015 - 30/11/2017 è risultato assegnista di ricerca presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale all'interno del progetto G-side per lo sviluppo di sistemi di ricarica ad alta efficienza per veicoli elettrici.

2.15) Nel Dicembre 2017, Carmine Abbate presenta la documentazione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come professore Universitario di Seconda Fascia nel S.S.D. 09/E3 Elettronica ING-INF/01 e il 27 dicembre 2017 riceve comunicazione del superamento della prima fase per l'abilitazione, cioè quella che prevede il computo degli indicatori bibliometrici internazionali che devono essere superiore alle soglie previste per ciascun settore concorsuale.

2.16) Il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale professore di IIa fascia ai sensi del BANDO D.D. 1532/2016 - SETTORE CONCORSUALE 09/E3 - ELETTRONICA II in data 28/11/2017: i risultati della stessa sono giunti in data 28.03.2018;

Il mero dato temporale dal momento della domanda al momento in cui la commissione ha espresso il giudizio di abilitazione del ricorrente, sono un mero dato formale e burocratico che non incidono sulle effettive qualifiche e capacità in possesso del ricorrente.

3) Il ricorrente, durante lo svolgimento dei numerosi servizi prestati in favore dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale e dell'Università Federico II di Napoli, consentono di affermare che, nel corso di Dottorato in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, era presente anche il settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica),

Tale settore scientifico disciplinare è quello che consente l'inserimento del ricorrente nella classe di concorso A040 (Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche).

4) I corsi seguiti, all'interno del percorso di studi e di ricerca, consolidano l'esperienza didattica nell'ambito del settore ING-INF/01 Elettronica (cfr. certificazioni allegate);

5) Il ricorrente, nonostante la decennale esperienza maturata quale dottore di ricerca, professore a contratto e stante l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale che consente allo stesso di impartire lezioni universitarie in favore di discenti universitari, rilasciata dallo stesso Ministero dell'Istruzione, non può prestare servizio quale docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

6) Il ricorrente ha stipulato numerosi contratti con gli atenei universitari quale professore a contratto.

Così si legge in tutti i contratti stipulati dal ricorrente "...Il contraente si impegna a svolgere, in favore dell'Università, **la propria opera intellettuale quale professore a contratto** per gli insegnamenti di "Laboratorio di elettronica (CdL E) presso la facoltà di Ingegneria", "Elettronica per le Telecomunicazioni", Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale e altri specificamente indicati nel corpo del ricorso "Electronics for Communication Systems" laurea magistrale in Telecommunications Engineering e Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, "Elettronica per la Telematica", laurea magistrale in ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, "FPGA-Based

*Digital System Design”, laurea magistrale in Telecommunications Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria Informatica, presso l’Università di Cassino e Lazio Meridionale, di “Elettronica” laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, presso l’Università di Cassino e Lazio Meridionale.*

7)

8) *Il diritto di accesso al concorso è illegittimamente e palesemente negato dal Ministero;*

9) *Attualmente Carmine Abbate è docente iscritto nella terza fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, come da documento allegato.*

1) *Il ricorrente ha presentato domanda cartacea per la partecipazione al concorso in data 19/03/2018;*

*Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, Abbate Carmine per le seguenti ragioni in*

## **DIRITTO**

### **I**

***\*Violazione di legge. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento ex art. 3 Costituzione. Violazione del principio del favor participationis. Irragionevolezza. \* Il valore abilitante del titolo di dottore di ricerca. \* Svolgimento della professione di “professore” universitario nell’ambito del dottorato di ricerca e del ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A. Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale che consente al ricorrente di insegnare in atenei universitari. Illogicità manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere. \*\****

*Il decreto con il quale il Ministero ha bandito il concorso per il reclutamento dei docenti, va impugnato nella parte in cui non prevede l’ammissione dei dottori di ricerca i cui settori scientifico disciplinari coincidono con quelli delle classi di concorso riportate nel Decreto MIUR 616/2017 e direttamente accessibili mediante la laurea magistrale o*

specialistica in virtù del D.P.R. 19/2016.

Carmine Abbate è in possesso di una laurea specialistica, vecchio ordinamento in "Ingegneria delle Telecomunicazioni" conseguita in data 29.01.2002.

Tale titolo di studio consente l'accesso alle classi di concorso **A-041** Scienze e tecnologie informatiche e **A-040** Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Successivamente ha conseguito il Dottorato di ricerca in "Ingegneria Elettrica e dell'Informazione"

Di seguito la ricostruzione sistematica che consente di affermare che il ricorrente si deve senz'altro ritenere abilitato all'insegnamento per le classi di concorso indicate.

*\*I.I\**

\*\*Compatibilità del dottorato di ricerca svolto dal ricorrente rispetto all'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso accessibili dalla laurea in possesso del ricorrente. Confronto con i settori scientifico disciplinari previsti dall'all. B di cui al Decreto del 10.08.2017 n. 616. \*\*\*

E' stato condivisa, in molteplici ordinanze di codesto Tribunale, la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale "non essendovi tabelle di equipollenza tra i dottorati di ricerca e gli insegnamenti scolastici sarebbe oltremodo difficoltoso stabilire la classe di concorso a cui i singoli dottorati di ricerca, previsti in ambito universitario, abilitano ad insegnare nel diverso ambito scolastico".

Tale statuizione è condivisibile laddove non vi sia prova che consenta di affermare la continuità tra il percorso di laurea, il dottorato e le classi di concorso accessibili in virtù del D.P.R. 19/2016.

Inoltre, la mancata emanazione di tabelle di equiparazione tra dottorato di ricerca e classi di concorso rappresenta una condotta illegittima da imputarsi al MIUR, e non può, di certo, essere utilizzata quale argomento a favore del Ministero e contro il ricorrente!

Procedendo alla disamina del caso di specie, verrà adesso dimostrata la compatibilità e la continuità dei percorsi di studio seguiti dalla ricorrente rispetto alle classi di concorso.

La laurea vecchio ordinamento in "Ingegneria delle Telecomunicazioni" in possesso della ricorrente consente l'accesso alle classi di concorso A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), e A041 (Scienze e tecnologie informatiche), giusta previsione del D.P.R. 19/2016.

Premesso che la distinzione disciplinare utilizzata in Italia per organizzare l'insegnamento superiore è denominata "settore scientifico disciplinare", è necessario evidenziare che il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione riportava, nel bando di accesso, i settori scientifico disciplinari che l'attività della discente avrebbe abbracciato durante il suo percorso di ricerca e di eventuale didattica. Tra questi settori figuravano:

ING-INF/01 (Elettronica)

Ciò dirime ogni dubbio in merito al fatto che il titolo di dottorato della ricorrente sia perfettamente da ricomprendere nelle classi di concorso A-040 e A-041, e che le attività di ricerca e di didattica siano state svolte nelle materie oggetto di insegnamento nelle classi di concorso stesse.

In conclusione, se al percorso di abilitazione T.F.A. si poteva accedere con un titolo di studio specifico a seconda delle classi di concorso su cui abilitarsi, in virtù della laurea conseguita, proprio per dare continuità ed omogeneità ai percorsi di studio e di abilitazione, lo stesso si può dire nel caso in esame.

La laurea vecchio ordinamento in Ingegneria delle Telecomunicazioni, congiunta al dottorato di ricerca Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, è da ritenersi quale percorso abilitante per le classi di concorso A-040 e A-041 mediante l'equivalenza giuridico-fattuale sopra dimostrata, a nulla rilevando l'assenza di ulteriori tabelle colpevolmente mai emanate da parte del Ministero dell'Istruzione.

*\*I.II\**

*\*Le competenze didattiche acquisite durante il dottorato di ricerca \**

*In primis occorre distinguere l'attività di ricerca, tipica del percorso di dottorato, dall'attività didattica svolta nel percorso stesso. E ciò perché l'attività didattica, come si vedrà meglio appresso, è del tutto facoltativa, pertanto **non è automaticamente svolta in tutti i percorsi di dottorato**.*

*Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto attività didattica durante **il percorso di dottorato, come dai certificati che si allegano. Ha stipulato contratti con i vari Atenei universitari nei quali il ruolo dallo stesso svolto è stato definito di "professore"**.*

***L'attività si è protratta per oltre 8 anni.***

*Occorre inoltre affermare che, in virtù di quanto esaminato nel paragrafo precedente, l'attività didattica è stata svolta in ambiti afferenti alle classi di concorso per cui si chiede di partecipare alla procedura concorsuale.*

*L'attività didattica svolta, invero, non soltanto era perfettamente compatibile e distinta dall'attività di ricerca, ma addirittura prevista dal regolamento di dottorato vigente che all'art. 11 così statuisce: "La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita', ne' deve in ogni caso compromettere l'attivit  di formazione dei dottorandi alla ricerca."*

***Il regolamento stesso, pertanto, afferma inequivocabilmente che l'attività didattica è distinta dall'attività di ricerca.***

***La normativa è chiarissima: ai dottorandi è consentito svolgere attività didattica** ma ciò non deve gravare sul bilancio statale.*

*Nel caso di specie, l'espletamento di attività didattica di tutorato durante il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, è consistito in vere e proprie lezioni didattiche in cui la ricorrente ha impartito*

insegnamenti che comprendono sia la spiegazione teorica, sia tecniche di insegnamento specifiche, sia nozioni e criteri pratici di apprendimento di concetti generali.

*La considerazione non è di poco momento in quanto il percorso di dottorato non ha soltanto la funzione di verificare la capacità di ricerca da parte di un candidato in uno specifico ambito disciplinare, ma anche quella di effettuare attività di didattica, laddove, si ribadisce, tale attività di didattica sia stata effettivamente chiesta dall'Ente ed espletata dal dottorando.*

*Partendo dalla considerazione che i dottori di ricerca effettuano attività di insegnamento nei confronti di studenti universitari, è tautologico affermare che, in maniera circoscritta a ciascun ambito disciplinare, i dottori di ricerca sono in possesso del bagaglio didattico per l'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*

*Pertanto, le competenze didattiche necessarie si possono considerare acquisite proprio in virtù della pluriennale attività didattica svolta contestualmente all'attività di ricerca.*

***Alla luce di tanto, non è pertanto possibile affermare tassativamente che il dottorato di ricerca sia un percorso tendente esclusivamente a saggiare le capacità di ricerca in un determinato ambito scientifico disciplinare.***

*Se dunque è vero che l'attività didattica del dottorato è stata effettuata "senza oneri per il bilancio dello Stato", e non conferisce "diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università", è altresì vero che l'esperienza ivi acquisita è stata ampiamente utilizzata dal ricorrente per il migliore espletamento della nuova esperienza scolastica, oltretutto di sostegno, e pertanto è meritevole di essere valorizzata.*

***Ma v'è di più.***

*Il ricorrente ha prestato servizio nella qualità di professore presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la stipula di numerosi contratti*



a tempo determinato e durante il periodo come Ricercatore Tempo Determinato di tipo A.

**La qualifica allo stesso attribuita dall'Università è proprio quella di "Professore".**

Così si legge in tutti i **contratti stipulati dal ricorrente** con l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale: "...Il contraente si impegna a svolgere, in favore dell'Università, **la propria opera intellettuale quale professore a contratto per l'insegnamento** di "Laboratorio di elettronica (CdL E) presso la facoltà di Ingegneria", "Elettronica per le Telecomunicazioni", Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, "Electronics for Communication Systems" laurea magistrale in Telecommunications Engineering e Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, "Elettronica per la Telematica", laurea magistrale in ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, "FPGA-Based Digital System Design", laurea magistrale in Telecommunications Engineering, Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria Informatica, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale, di "Elettronica" laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale. **\*\* L'abilitazione scientifica nazionale. \*\***

Ma la circostanza fattuale che consente di affermare senza timore di smentita che il ricorrente è in possesso di un bagaglio tecnico che consente di svolgere la professione di docenti in favore del Ministero dell'Istruzione per la scuola secondaria è il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale prevista dalla legge 210/2010 che consente a Carmine Abbate di insegnare, quale professore di seconda fascia, presso tutte le università Italiane.

Invero, con decreto pubblicato in data 28.03.2018, il Ministero dell'Istruzione, ha dato riscontro alla domanda presentata in data 27.10.2017 riconoscendo al ricorrente il

*titolo di professore universitario di seconda fascia mediante il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale professore di seconda fascia; tale risultato è, del resto, un riscontro formale delle esperienze maturate nei numerosi anni di studio e di didattica svolta in favore di discenti universitari.*

*Il Ministero ha pubblicato i risultati soltanto in data 28.03.2018 ma il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti sin dal termine ultimo della presentazione delle domande di partecipazione al concorso previsto dal D.G.P.S. del 16.02.2218 in quanto la domanda per l'abilitazione scientifica nazionale è stata inviata dal ricorrente in data 28.11.2017 e la commissione si è limitata a verificare le capacità del ricorrente sulla base di tabelle di valutazione oggettive sulla scorta di parametri oggettivamente predeterminati.*

*Intero, l'Abilitazione Scientifica Nazionale, come disciplinata dalla legge 210/2010 consente al ricorrente di insegnare, quale professore di seconda fascia, presso Atenei universitari.*

*Le capacità didattiche del ricorrente sono state valutate da una apposita commissione istituita a livello nazionale che ha vagliato, mediante il rilascio di una specifica abilitazione nazionale, la capacità del ricorrente di prestare servizio a livello universitario.*

*Lo stesso Ministero, però, continua a negare il diritto del ricorrente.*

*\*I.III\**

*\*Sul livello superiore del titolo di dottore di ricerca rispetto ai percorsi di  
abilitazione*

*TFA e PAS\**

*Seguiranno, nel corpo del ricorso, argomentazioni utile a chiarire che l'abilitazione all'insegnamento non è un titolo che consenta l'esercizio della professione regolamentata di docente.*

*Indipendentemente dalla prevalenza delle norme dell'Unione Europea rispetto a quelle interne nazionali, non può non essere considerato, che il dottorato di ricerca è,*

senza dubbio alcuno, titolo di studio di livello superiore rispetto ai corsi di abilitazione avviati dal Ministero dell'Istruzione (Tfa, Pas, SSIS): tali titoli sono di 2° livello.

Il dottorato di ricerca, infatti, prevede un periodo di studio, applicazione e didattica distribuita su un triennio, mentre il T.F.A. ha avuto durata di solo un anno. L'esperienza e il rango culturale acquisito nel corso di seminari, convegni, tavole rotonde tenute in lingua inglese costituiscono un innegabile valore aggiunto alla professione docente, che il T.F.A. di certo non prevede: il dottorato di ricerca è di terzo ciclo e di livello superiore rispetto alle procedure di abilitazione (Tfa, Pas).

Si precisa, sin da ora, che a seguito dell'emanazione e pubblicazione del Q.T.I. (Quadro Titoli Italiani) da parte del Ministero dell'Istruzione, il dottorato di ricerca è collocato al 3° livello (3° ciclo): "CLASSIFICAZIONE : titolo di terzo ciclo - ACCESSO TRAMITE: Laurea magistrale/specialistica o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo - AMMISSIONE TRAMITE: pubblico concorso - CREDITI: non previsti DURATA: minimo 3 anni - QUALIFICA ACCADEMICA: Dottore di ricerca".

Il QTI, inoltre, fa espresso riferimento al documento emesso dai "Descrittori di Dublino, come definiti nel Qualifications Framework for the European Higher Education Area" che, relativamente alla definizione del terzo ciclo, evidenzia quanto segue:

"3° CICLO: I titoli finali di terzo ciclo possono essere conferiti a studenti che:

- abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza del metodo di ricerca ad esso associati;
- abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso;
- abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello nazionale o internazionale;

- siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse;  
- sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di loro competenza;  
- siano capaci di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza."

Ciò che emerge è che il ricorrente è in possesso di un titolo di terzo livello e dunque superiore rispetto al Tfa ed ai Pas, che consente di promuovere in contesti accademici l'avanzamento culturale e sociale nella società.

Dunque, il ricorrente è senza dubbio maggiormente qualificato rispetto ai colleghi laureati che hanno frequentato i Tfa e non solo sotto l'aspetto teorico ma anche sotto quello professionale e didattico.

Ne discende una perfetta equipollenza giuridico-fattuale tra i percorsi di abilitazione rispetto a quelli di dottorato di ricerca, che consente altresì di affermare che il ricorrente è abilitato all'insegnamento e può partecipare alla fase transitoria del concorso 2018 anche in riferimento alle classi di concorso A040 e A041.

## II

***\*Sul vaglio concorsuale e sulla verifica delle abilità di insegnamento imposti dalla procedura concorsuale cui si chiede l'accesso\****

Si premette che nel precedente concorso per la selezione dei docenti (nello specifico, quello bandito nel 2016), che tra i requisiti di accesso citava l'abilitazione alla professione docente, la giurisprudenza del Supremo Organo Amministrativo, a partire dall'Ordinanza n. 4904/2016 (RG n. 06956/2016), ha concesso la misura cautelare richiesta "considerato che la questione relativa all'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata", disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, "da predisporre e da svolgere nel più breve tempo

possibile” (in tal senso anche Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanze n. 5450/2016 e 1594/2017).

Il precedente giurisprudenziale è stato confermato, anche con Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1195/2017 (R.G. n. 1902/2017), con il quale è stata accolta l’istanza cautelare all’uopo avanzata sulla scorta delle seguenti motivazioni: “Rilevato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico con nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0000835.09-01-2017, ha indetto prove suppletive riferite ai concorsi per cui è causa, rivolte espressamente agli “insegnanti tecnico pratici, personale già di ruolo, diplomati magistrali ad indirizzo linguistico, dottori di ricerca il cui titolo è stato considerato dal giudice amministrativo abilitante ...”.

La procedura transitoria a cui la ricorrente chiede di partecipare è da ritenersi, a tutti gli effetti, una prova concorsuale articolata su più momenti.

Anzitutto, la parola “concorso” figura letteralmente nel bando così come riportato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 16/2/2018: “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Richiamando a favore del ricorrente il noto principio del “favor participationis”, non sfugge che potrebbe essere obiettata la natura “non selettiva” del concorso in questione, che avrebbe, ad un esame poco attento, la mera finalità della formazione di una graduatoria regionale da utilizzare per la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Il dato reale, però, è diverso e la graduatoria non comporta, di per sé, l’assunzione a tempo indeterminato, quanto invece l’ammissione al percorso annuale, disciplinato alla stregua del terzo anno del percorso FIT (cfr. art. 12 c.1 del Bando di concorso).

Non può essere ritenuto che l’ammissione al concorso riservato, chiesta dal ricorrente, costituisca un accesso diretto all’insegnamento senza il taglio delle prove concorsuali perché, come si dirà appresso, la procedura concorsuale prima e l’ammissione al percorso annuale FIT dopo rappresentano due fondamentali momenti

valutativi ben più consistenti di mere prove selettive che, per quanto impegnative, rimangono circoscritte nel tempo, come quelle espletate in occasione del concorso del 2016.

Posto che la formazione della graduatoria regionale di merito all'esito delle prove concorsuali in questione potrebbe costituire di per sé un primo elemento di selezione meritocratica, visto che l'ordine risultante coinciderà con quello di chiamata – peraltro già contingentata e concorrente con altre graduatorie di merito vigenti e ad esaurimento –, si desidera porre adesso l'attenzione sulla profonda differenza tra l'assunzione a tempo indeterminato, derivante dalla chiamata da graduatoria di merito di altro concorso o ad esaurimento, e l'ammissione al percorso annuale FIT derivante invece dal superamento del concorso in causa.

L'assunzione a tempo indeterminato, da graduatoria di merito o concorsi precedenti, comporta infatti l'espletamento del cosiddetto "anno di prova", teso alla conferma in ruolo dell'insegnante neoassunto (cfr. art. 440 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) in cui è presente un'attività formativa di 50 ore complessive e che può essere ripetuto qualora non superato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 850/2015, "il periodo di formazione e prova è finalizzato specificatamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo assunti..." sulla base dei criteri ivi individuati.

L'ammissione al terzo anno del percorso FIT, invece, non è essa stessa sinonimo di assunzione in ruolo: all'art. 10 c.6 del D.M. 984/2017 è infatti riportato che solo "in caso di valutazione positiva, il titolare del contratto (...) è assunto a tempo indeterminato, assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale (...)".

Ad ulteriore conferma della diversità di ratio tra l'assunzione a tempo indeterminato e il percorso annuale FIT, giova evidenziare quanto riportato nel bando all'art. 12 c. 2: 2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale, con ciò sancendo il carattere di provvisorietà e di non definitività dell'incarico assegnato.

Dunque il solo superamento del concorso riservato, e la conseguente successiva ammissione al terzo anno del percorso FIT, non sono di per sé sinonimo di assunzione a tempo indeterminato, quanto invece dell'inizio di un percorso valutativo annuale di ampio respiro che prevede la redazione di un impegnativo progetto di ricerca-azione, congiunte all'espletamento di verifiche in itinere, e di un esame di valutazione finale

(cfr.art. 10 del D.M. 984/2017) affidata ad una “commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.59, nella quale figurano anche docenti o ricercatori delle università o di istituzioni AFAM nonché il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT. Cosa ben diversa dall’anno di prova, in cui la valutazione finale è effettuata dal solo dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti (istituito internamente alla scuola).

E’ palese, pertanto, che il legislatore prima e l’Amministrazione poi abbiano voluto attribuire al terzo anno del FIT (o percorso annuale come denominato) un momento valutativo di ampio respiro, con tanto di esame finale estremamente articolato alla presenza di una commissione qualificata, chiamata poi ad esprimere l’idoneità del candidato per l’accesso al ruolo.

Ancora, nell’art. 8 c. 2 del D.M. 984/2017 è stabilito che: “il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale non sono ripetibili e, qualora valutati positivamente, assolvono agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Dunque, il docente che durante l’anno scolastico non dà evidente prova della propria capacità d’insegnamento, non è assunto a tempo indeterminato. Ma vi è di più: al soggetto è preclusa ogni altra possibilità di insegnare, visto che l’ammissione al terzo anno FIT comporta, ai sensi dell’art. 3 c.3 dello stesso D.M., “la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogniclasse di concorso e tipologia di posto”, e che l’art. 10 c. 7 prevede che “in caso di valutazione finale negativa, il contratto di cui all’articolo 3, comma 2, è risolto”. Del resto, quanto riportato nel D.M., non fa altro che confermare la previsione legislativa prevista all’art. 13 c.4 del D.Lgs. 59/2017: “l’accesso al ruolo e’ precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT”.

Pertanto, se in occasione del concorso docenti bandito nel 2016, e segnatamente con l’ordinanza TAR n. 7529 del 17 novembre 2016 e l’analoga 4904/2016 resa del Consiglio di Stato, è stato consentito ai dottori di ricerca di effettuare delle prove concorsuali per potersi confrontare meritocraticamente con gli abilitati in altri percorsi, al fine di vagliare le capacità di insegnamento e dunque poter accedere al ruolo, si ritiene ancora più importante oggi consentire al ricorrente la partecipazione ad una procedura nella quale vi è un doppio vaglio della capacità di insegnare, uno durante la procedura, l’altro durante il percorso annuale, che incontrovertibilmente finirà per selezionare i docenti migliori ed escluderà definitivamente dall’accesso ai ruoli coloro che non saranno ritenuti idonei all’insegnamento.

Pertanto, quanto affermato da codesto Tribunale con ordinanza n. 7797/2017, in merito alla "eterogeneità della natura e della finalità del percorso di T.F.A. rispetto a quella del dottorato e per la considerazione (elementare) che il massimo titolo accademico conseguibile (dottorato di ricerca) non costituisce di per sé garanzia di equivalente abilità all'insegnamento in ambito scolastico secondario (e non universitario)", non dovrebbe rappresentare un ostacolo al caso in esame, posto che la verifica dell'abilità all'insegnamento da parte della ricorrente sarebbe in svariati modi ed in più sedi ampiamente effettuata.

Per quanto evidenziato, si ritiene **che il concorso violi palesemente il principio del favor participationis**, che deve invece ispirare ogni procedura concorsuale.

Con la recente sentenza 251/2017, con riguardo all'art.17 del D.Lgs. 59/2017, la Corte Costituzionale ha affermato:

Corte Costituzionale, Sentenza 251/2017: "...In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità...Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.

**Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente»** (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso.

\*III\*

\*Sulla mancata valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nelle pubbliche  
amministrazioni\*

Si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione



speciale dell'11 aprile 2017 (NUMERO AFFARE 00422/2017), avente ad oggetto: "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Ufficio legislativo. Richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), e), f), g) h), l) m), n), o), q), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche... omissis... L'intervento normativo, come emerge dalla relazione AIR5, si inserisce in un più vasto programma di modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione finalizzato al potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e dei dipendenti pubblici, cercando, in particolare di superare le seguenti criticità: .. omissis... **d) la scarsa valorizzazione del titolo di dottore di ricerca per chi lavora presso pubbliche amministrazioni;**

2.2.2. La relazione AIR indica anche gli obiettivi di breve periodo o specifici e quelli di medio/lungo periodo che l'intervento normativo persegue.

Quelli di breve periodo o specifici sono:

a) la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici";

...2.4.3. In particolare, la possibilità di **ulteriore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca...** Appare poi alquanto timido, ad avviso della Commissione speciale, anche l'esercizio della delega in alcuni settori, come ad esempio con riferimento al criterio dell'art. 17, comma 1, lett. f) della l. n. 124 del 2015 (valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni), limitandosi lo schema di decreto legislativo (lett. e-ter aggiunta al comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001) a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di «di richiedere tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore ricerca, che deve comunque essere

valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso» (cfr., *amplius*, *infra*, § 3.2.6.2). 3.2.6.2. La Commissione richiama innanzitutto le osservazioni critiche svolte al precedente paragrafo 2.3.2. sull'ammissibilità dell'affidamento a Linee guida da emanarsi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della disciplina dello svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli [...].

*Si deve ribadire, poi, quanto segnalato al precedente § 2.4.3. circa l'eccessiva timidezza con cui risulta essere stata data attuazione al principio di delega di cui al comma 1, lett. f), dell'art. 17 della l. n. 124 del 2015 («valorizzazione del titolo di dottore di ricerca»): ciò in quanto è stata prevista la sola possibilità (e non l'obbligo) per le amministrazioni pubbliche di richiedere tra i requisiti previsti per l'accesso a specifici profili o livelli di inquadramento il possesso del titolo di dottore di ricerca, pur aggiungendo che lo stesso debba essere comunque valutato, se pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso. Una simile scelta sembra depotenziare il criterio di delega e le finalità con esse perseguite, in particolare quella di una maggiore obiettiva qualificazione professionale del personale da assumere alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tanto più che il possesso del titolo di dottorato di ricerca non risulta altrimenti valorizzato, per esempio, nell'ambito dei meccanismi di valutazione della professionalità e dell'esperienza acquisita”.*

*In definitiva, secondo quanto emerge dall'esame del documento emesso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato l'intervento normativo continua a non valorizzare il titolo di dottorato di ricerca.*

*Si richiamano, inoltre, le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, sez. VI, nn. 4904/2016, 5450/2016, 1593/2017, 1594/2017, 1937/2017, e da ultima la 5549/2017 (che conferma un inserimento cautelare in graduatorie ad esaurimento).*

*Alla luce di tanto, era preciso dovere del Ministero dell'Istruzione consentire che i dottori di ricerca venissero “messi alla prova” nelle loro*

*capacità didattiche, emanando tutti i provvedimenti utili per la partecipazione al concorso riservato, evitando così di relegarli alla partecipazione ai prossimi concorsi ordinari alla stregua dei meri laureati.*

*\*IV\**

*\*Il bando di concorso è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione\* L'abilitazione all'insegnamento è un requisito non più previsto dal legislatore nazionale. Il valore formativo abilitante della formazione in servizio.*

*La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.*

*Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.*

*Tale situazione era bene conosciuta dal Ministero resistente.*

*Ed infatti, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016 (doc. 2), reso con riferimento alla procedura concorsuale di cui è causa, ha espressamente evidenziato che «... la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso...»*

*Sul punto, la giurisprudenza intervenuta, anche in ordine alla mancata attivazione dei percorsi abilitanti, è chiarissima ed ha statuito l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata, come noto, agli abilitati) di tutti i ricorrenti che, per causa imputabile al Ministero, non hanno potuto conseguire l'abilitazione.*

*Non è un caso che il Consiglio di Stato (Sez. VI dec. n.105/2015) abbia significativamente sottolineato che "la nuova disciplina (di rango legislativo) (NDR artt. 400 e 402, D.Lgs. n. 297/1994; art. 4, L. n. 341/1990; art. 2, D.I. n.460/1998) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre impone il possesso del diploma di laurea e*

dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore". La decisione del Supremo Collegio si pone in perfetta coerenza con quanto statuito dalla Corte Costituzionale: "... è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.." (in tal senso Corte Costituzionale 236/2009, 11/2007, 260/2015).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa, e segnatamente il **Consiglio di Stato sent. 355/2016** hanno chiarito l'azione amministrativa deve essere improntata al principio del legittimo affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.

Da ciò discende che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 19/2016, in un'ottica costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso dell'equivalenza semantica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità"; un'interpretazione contraria e dunque nel senso che i docenti in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella A del D.M. 39/1998 non possono partecipare al concorso, è di tutta evidenza illegittima anche alla luce della mancata attivazione, da parte del Miur, di percorsi di abilitazione in favore di detti docenti. E se ciò vale per i docenti I.T.P., vale –per analogia- anche per i dottori di ricerca che non hanno potuto conseguire l'abilitazione per preclusione imposta dal MIUR.

Ed infatti, se il nuovo sistema di formazione dei docenti – per il tramite delle scuole di specializzazione SSIS, dei TFA o PAS – non è mai stato effettivo e non ha garantito a tutti i diplomati la possibilità di acquisire il titolo abilitativo richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedra, non può certo dirsi legittimo il superamento del vecchio sistema che non prevedeva, per tale categoria di docenti, la necessità del conseguimento dell'abilitazione.

Pertanto una interpretazione in conformità con la disciplina comunitaria

*impone di affermare che l'abilitazione non è un requisito richiesto dalla normativa europea per l'accesso all'insegnamento: il bando di concorso del 16.02.2018, contrasta con le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE.*

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento.*

*Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.*

*Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento";*

*Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".*

*Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.*

*Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.*

*Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.*

*Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante*

*"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"*

***Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:***

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto

decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Ma v'è di più.

In ottemperanza al chiaro dettato normativo europeo, il legislatore nazionale ha eliminato l'abilitazione quale requisito di accesso al concorso per il reclutamento del personale docente.

Il bando di concorso è illegittimo in quanto prevede l'abilitazione quale requisito di accesso alla professione di docente mentre il legislatore interno ha eliminato l'abilitazione all'insegnamento tra i requisiti previsti per l'accesso ai concorsi ed il legislatore comunitario non ha mai contemplato l'abilitazione tra i requisiti previsti per lo svolgimento della professione di docente.

*L'abilitazione e la specializzazione sul sostegno anche alla luce del sistema normativo comunitario, non sono requisiti che consentono lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso.*

*L'abilitazione è stata dallo stesso legislatore nazionale espunta dall'ordinamento giuridico italiano quale requisito per la partecipazione ai concorsi (ndr. art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 letti in combinato disposto con l'art. 110 Legge 107/2015).*

*Intero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D.Lgs 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di **almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.**"*

***Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.***

*Così **l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017**: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica*



*dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."*

*Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.*

***In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu o 36 mesi.***

*La disparità di trattamento, sembra evidente e addirittura superfluo avanzare questione di legittimità costituzionale stante la possibilità per il Tribunale di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata: ai fini dell'accesso ai concorsi è necessaria l'abilitazione (sostituita dai 24 Cfu o 36 mesi di servizio) possono parteciparvi tutti coloro che sono in possesso di titoli che consentano l'accesso ai successivi concorsi!*

***Tautologico affermare che i ricorrenti tutti, in possesso sia del titolo di laurea che del titolo di abilitazione conseguito in un Paese comunitario, possono partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati oggi impugnato in quanto, altrimenti, ciò configurerebbe una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.***

*Le disposizione che prevede la necessità dell'abilitazione e non del solo possesso dei 24 cfu da un lato e dei 36 mesi di servizio dall'altro è penalizzante e discriminante per i partecipanti all'attuale concorso in quanto prevede un requisito (l'abilitazione) più e comunque non più richiesto per l'accesso ai successivi concorsi e quindi all'insegnamento.*

*Di conseguenza va annullata la norma concorsuale laddove prevede l'abilitazione quale requisito per accedere alla presente prova concorsuale quando è lo*

*stesso legislatore a prevedere, per i prossimi concorsi, non più l'abilitazione ma 24 cfu o 36 mesi di servizio elidendo l'abilitazione, intesa quale conseguimento dei percorsi Pas, SSIS e Tfa, dall'ordinamento con evidente adeguamento alle superiori discipline comunitarie.*  
..."

Avverso la sentenza di rigetto, Abbate Carmine propone appello per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### ***I***

#### ***Erroneità della sentenza. Difetto di motivazione.***

La sentenza emessa dal TAR Lazio – sez. IIIa bis N. 06440/2018 REG.PROV.COLL., N. 04061/2018 REG.RIC., Pubblicata il 11/06/2018 va riformata in quanto erronea e viziata da difetto di motivazione.

Nel ricorso introduttivo, l'appellante ha impugnato il Bando di concorso indetto con DDG del 16.02.2018, nella parte in cui, ha escluso gli stessi in quanto privi del requisito dell'abilitazione all'insegnamento.

In particolare l'accesso al concorso è consentito a coloro che:

- abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31.05.2017.

Il Tar ha pronunciato il rigetto della richiesta cautelare del ricorrente soltanto sul richiamo della sentenza del Consiglio di Stato n. n.2264/2018, afferente all'impossibilità di equiparare il dottorato di ricerca all'abilitazione all'insegnamento.

Il Tribunale Amministrativo di Roma, in altri termini, non ha preso in considerazione le numerose doglianze avanzate dal

ricorrente nel ricorso introduttivo.

In ogni caso, lo stesso ritiene di proporre appello già solo per l'errore in cui è incorso il Tar.

Ma il Consiglio di Stato, nell'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale dell'intero "pacchetto legislativo" delineato dal D.Lgs 59/2017 ha inteso imporre una decisa linea volta all'annullamento non solo del bando di concorso bensì dell'assetto normativo del concorso Fit nella parte in cui ha limitato l'accesso soltanto in favore di coloro che hanno conseguito l'abilitazione.

L'appellante, nel ricorso introduttivo, ha avanzato richiesta di sospensiva del DDG del 16.02.2018 nella parte in cui il bando impedisce allo stesso la possibilità di partecipare al concorso.

Abbate Carmini:

a) successivamente al conseguito merito del diploma di Laurea ha conseguito ulteriori titoli che consentono l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella A del Dpr 19/2016;

b) ha conseguito il titolo di dottore di ricerca;

c) ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ed è professore associato di 2° fascia;

d) ha svolto oltre 8 anni di servizio quale docente universitario.

Di conseguenza ha chiesto l'annullamento del bando di concorso in ragione dell'illogicità ed irragionevolezza della previsione del conseguimento del titolo abilitante e della particolarità del caso che lo contraddistinguono.

Il Tar Lazio, nella sentenza, ha ritenuto non fondato il ricorso respingendo, nel merito, il ricorso.

La sentenza è illegittima per le seguenti ragioni.

**I**

***L'accesso al pubblico impiego non può essere limitato da procedure selettive di carattere straordinario. Violazione del principio del favor participationis. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell'art. 1 commi 110 e 114 della legge 107/2015.***

L'ordinanza cautelare è erronea ed in contrasto con i principi giuridici di certezza del diritto e dell'accesso generalizzato al pubblico impiego.

L'art. 17 D.Lgs 59/2017, trasfuso nell'art. 4 del Bando di Concorso (NDR "Requisiti di ammissione") è in palese **violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e in palese violazione del principio del favor participationis.**

**E' inoltre steso in palese contrasto con l'articolo 1 commi 110 e 114 della legge 107/2015.**

Infatti, le norme de qua disciplinano la natura pubblica del concorso il cui bando è oggetto di gravame.

Segnatamente, l'art. 1 comma 110 testualmente dispone che "...A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto...";

altresì, l'art. 1 comma 114 stabilisce che "...Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie

*disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio..."*

Il bando di concorso è, inoltre, discriminatorio nella parte in cui non consente ai docenti che hanno potuto conseguire l'abilitazione di partecipare alle prove selettive.

Risulta altresì violato il principio del *favor participationis* deve ispirare ogni procedura concorsuale.

**La Corte Costituzionale**, nel recente intervento definito con sentenza **n. 251/2017** si è così espressa sul punto: *"...In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità...Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.*

*Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso."*

Come più volte sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale, le deroghe al principio del pubblico concorso devono essere delimitate in modo rigoroso e sono legittime solo quando sono da considerare funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze d'interesse pubblico idonee a giustificarle (*ex multis*, Corte Cost. n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012).

Nel caso de qua, il concorso era riservato soltanto a docenti in

possesso dell'abilitazione conseguita entro il 31.05.2017.

Il bando concorsuale non ha previsto neppure una quota di posti banditi accantonati in favore di docenti privi del requisito dell'abilitazione.

Del resto, la presenza di precari storici privi di abilitazione, è circostanza ben nota al Ministero.

**Altrettanto noto al Ministero è che il numero di docenti abilitati all'insegnamento sia un numero talmente limitato da non riuscire a coprire nemmeno parzialmente i posti vacanti e disponibili presenti sul territorio nazionale.**

Il dato fattuale evidenzia, in maniera palese, l'assenza di alcuna ragione giustificatrice della deroga al pubblico concorso ex art. 97 Cost.

Di conseguenza, l'ordinamento giuridico non prevede deroghe ai chiari principi costituzionali di accesso al pubblico impiego.

Si reitera, anche in questa sede, la richiesta di remissione alla Corte Costituzionale dell'art. 17 D.Lgs 59/2017 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Il Consiglio di Stato, con recente ordinanza cautelare, ha negato la legittimità del percorso Fit nella parte in cui ha previsto una riservata ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 59/2017: *“Tutto ciò posto, è certo astrattamente possibile un'interpretazione che consenta di partecipare al concorso per cui è causa soltanto i soggetti in possesso di uno degli specifici titoli abilitanti di cui si è detto.*

**Un'interpretazione di tal tipo peraltro, come osserva l'ordinanza 1836/2016 di questo Giudice, arriverebbe ad un**

risultato contrario sia all'art. 97 comma 3 della Costituzione, per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso, sia all'art. 1 commi 114 e 110 della stessa l. 107/2015, che configurano appunto come "pubblico" il concorso in questione.

Il concorso stesso infatti in tal modo si configurerebbe di fatto come concorso riservato, al quale potrebbero accedere solo determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali. Potrebbero infatti accedervi non la generalità dei candidati, ma soltanto coloro che avessero già prestato servizio nell'amministrazione e intrapreso un PAS, ovvero coloro che fossero riusciti a conseguire un diploma di SSIS o di TFA, risultato come si è visto non disponibile alla generalità dei laureati.

6. Così come affermato dall'ordinanza 1836/2015, del resto in accordo con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tale risultato può essere evitato attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che conforme allo scopo della l. 107/2015, che è quello di superare il precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento, risultato che certamente non si potrebbe raggiungere ove non si consentisse di partecipare al concorso anche a chi un servizio precario non avesse mai prestato.

Tale interpretazione adeguatrice considera applicabili alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui l'insegnamento era aperto ai semplici laureati, a quello che richiede l'abilitazione."

Si ribadisce anche in questa sede la questione di legittimità

Costituzionale già sollevata in primo grado, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in riferimento all'art. 17 D.Lgs 59/2017 con la conseguente ammissione, con riserva, del ricorrente al concorso in attesa dell'esito della Corte Costituzionale.

## **II**

***Il titolo è abilitante all'insegnamento in quanto il titolo di dottore di ricerca rappresenta il più alto titolo di studio previsto dal nostro ordinamento.***

Abbate Carmine, è dottore di ricerca in possesso, però, dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

Infatti, lo stesso, è professore associato di seconda fascia.

Le argomentazioni relative all'equipollenza tra il titolo di abilitazione quale docente universitario di seconda fascia e quelle per l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria, verranno riprese successivamente in quanto il Tar, sul punto, ha omissso ogni considerazione.

**In ordine al valore abilitante del titolo, occorre, invece, richiamare le diverse sentenze e ordinanze cautelari di Codesto Ecc.Mo Consiglio di Stato e segnatamente la sentenza 3797/2017 in cui, la Sezione VI, ha chiarito che il titolo di dottore di ricerca fornisce "...le competenze necessarie per esercitare...attività di ricerca di alta qualificazione...".**

**Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 5134/2018, ha così affermato: "ai sensi dell'art. 4 comma 8 della l. 3 luglio 1998 n. 210, per cui "Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere**



*l'attività di formazione alla ricerca". E' del tutto evidente che le limitazioni previste da tale norma sono dettate unicamente dalla necessità che il tempo dedicato alla docenza non vada a discapito della ricerca, cui il dottorando deve per definizione dedicarsi, e non denotano in alcun modo un livello inferiore alla docenza impartita dal dottorando stesso.*

*A parte pertanto illogico che nel più, ovvero l'abilitazione all'insegnamento nell'università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l'abilitazione all'insegnamento della stessa materia nell'istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore."*

**Il CDS, nella medesima ordinanza, ha rimesso alla Corte Costituzionale di valutare la legittimità, rispetto alla Costituzione, dell'intero assetto legislativo delineato con il D.Lgs 59/2017.**

**Si richiama, pertanto, integralmente l'ordinanza richiamata:**

*"Nel caso in cui la questione di legittimità subordinata, quella appunto relativa alla sola esclusione dei dottori di ricerca, venisse dichiarata fondata, il ricorrente appellante avrebbe titolo per partecipare alla procedura; quindi il suo ricorso, che deduce appunto tale profilo di incostituzionalità, dovrebbe senz'altro essere accolto, e con esso la domanda cautelare qui in esame.*

*Nel caso inverso, invece, in cui la questione relativa alla sola esclusione dei dottori di ricerca, venisse dichiarata non fondata, il ricorrente appellante non potrebbe partecipare alla procedura ulteriore, perché legittimo sarebbe l'atto che lo esclude.*

*Il ricorso andrebbe quindi respinto, e la relativa domanda cautelare a*

*sua volta respinta per difetto di fumus, ma con una motivazione diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perché la procedura stessa è in sé legittima, in particolare quanto all'esclusione che interessa.*

*La rilevanza della questione, pertanto, viene in ogni caso confermata.*

19. *La questione di legittimità costituzionale di che trattasi risulta altresì non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.*

19.1 *E' di tutta evidenza che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle cd leggi provvedimento, ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la definizione, si veda per tutte Corte cost. 20 novembre 2013 n.275. E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal comma 3 di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.*

19.2 *Ciò posto, per costante giurisprudenza della Corte, le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare "ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio": così ancora la citata sentenza 275/2013.*

20. *Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio dubita della conformità delle norme in esame al disposto degli articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.*

*In particolare, com'è noto, l'art. 51 comma 1 prima parte dispone che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i*

*requisiti stabiliti dalla legge”.*

*Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall’art. 3.*

*Infine, l’art. 97 comma 4 prevede che “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.*

*20.1 La giurisprudenza di codesta Corte interpreta il requisito del “pubblico concorso” di cui all’art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l’accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293.*

*20.2 In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.*

*In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.*

*Con specifico riguardo alla scuola, codesta Corte ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.*

*Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la*

*possibilità di accesso dall'esterno.*

*20.3 Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti.*

*In primo luogo, esse devono rispondere ad una “specifica necessità funzionale” dell'amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, come detto sempre nella sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195. Ancora con specifico riferimento alla scuola, codesta Corte ha ritenuto, con la citata sentenza 251/2017, che si è pronunciata proprio su un diverso profilo di legittimità dell'art. 17 d. lgs. 59/2017, relativo ad una ulteriore limitazione all'accesso al concorso riservato, che la finalità di assorbimento del precariato, in quanto legata ad esigenze di natura straordinaria, non è ... replicabile in riferimento al sistema ordinario di reclutamento, il quale presuppone il superamento della prospettiva dell'emergenza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi programmati”, argomentazione estensibile, secondo logica, a tutte le limitazioni di accesso alla procedura.*

*Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, così sempre la sentenza 195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come*

*affermato dalla sentenza 293/2009.*

*In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto, come ritenuto, sempre fra le molte, da C. cost. 29 aprile 2010 n.149.*

21. *Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non rispettati.*

*La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso -perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.*

*La procedura in esame appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla. In proposito, è sufficiente richiamare quanto detto in tema di rilevanza circa il modo in cui è determinata la platea dei possibili partecipanti.*

*Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un'abilitazione all'insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall'avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall'avere potuto usufruire di un PAS, legato quest'ultimo, come pure si è detto, ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all'avere o no prestato servizio come docente precario.*

*Per le stesse ragioni, ovvero la selezione degli aventi titolo in base a criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito.*

*Non si potrebbe infine ritenere che tale tipo di procedura sia legittimata dall'intento di stabilizzare il precariato, argomentando dalla parte finale del comma 3 dell'art. 17, che nel prevedere l'ulteriore restrizione all'accesso al concorso, dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza 251/2017, la giustifica con il "fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine".*

*Essa è infatti prevista all'interno del sistema ordinario di reclutamento e, come ritenuto dalla citata sentenza 251/2017, presuppone che l'emergenza relativa sia superata, o per lo meno sia stata affrontata con gli interventi legislativi precedenti, ovvero con il piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, commi 108 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107*

*22. Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto in via principale rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sotto il profilo del rispetto degli artt. 3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4 Cost.*

*23. Si esamina in secondo luogo la questione di legittimità costituzionale dei medesimi commi 2 lettera b) e comma 3 dell'art. 17 del d. lgs. 59/2017 nella sola parte in cui escludono dal concorso i dottori di ricerca, questione che come si è detto ad avviso del Collegio si pone in via subordinata, ovvero per il caso in cui l'intervento legislativo di che trattasi venga ritenuto in sé legittimo.*

*24. In punto rilevanza, si richiama quanto detto a proposito della*

*questione principale. La norma in questione è sicuramente applicabile alla fattispecie in esame.*

*Come si è detto, infatti, la legittimità dell'atto impugnato, e quindi la legittimità dell'esclusione del ricorrente dal concorso straordinario di cui si tratta, stanno e cadono con la legittimità costituzionale della norma del comma 3, che non prevede la possibilità di una sua partecipazione.*

*In dipendenza dall'accoglimento o non accoglimento della questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.*

25. *Anche la questione di legittimità costituzionale ulteriore di che trattasi, nell'ipotesi di legittimità della complessiva procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.*

*Il Collegio dubita infatti che sia conforme a ragionevolezza, e quindi all'art. 3 Cost, la disparità di trattamento fra i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 17 d. lgs. 59/2017 e i dottori di ricerca.*

*Il dottorato di ricerca infatti, come ritenuto anche da questo Giudice, fra le molte, nella sentenza Sezione VI 28 luglio 2017 n.3797, rappresenta il più alto titolo di studio previsto dal nostro ordinamento, poiché -come previsto dall'art. 4 comma 1 della l. 3 luglio 1998 n.210, che gli ha conferito l'assetto attuale- fornisce "le competenze necessarie per esercitare ... attività di ricerca di alta qualificazione". Al di là poi di tale dichiarazione di principio, il dottorato, ovvero la semplice frequenza al relativo corso, abilita all'insegnamento presso le università, ovvero presso il corso di istruzione immediatamente superiore alla scuola secondaria, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della l. 3 luglio 1998 n.210, per cui "Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca".*

*E' del tutto evidente che le limitazioni previste da tale norma sono dettate unicamente dalla necessità che il tempo dedicato alla docenza non vada a discapito della ricerca, cui il dottorando deve per definizione dedicarsi, e non denotano in alcun modo un livello inferiore della docenza impartita dal dottorando stesso.*

*Appare pertanto illogico che nel più, ovvero l'abilitazione all'insegnamento nell'università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l'abilitazione all'insegnamento della stessa materia nell'istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore.*

26. *Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2 lettera b) e comma 3 dell'art. 17 del d. lgs. 59/2017, nella sola parte in cui escludono dal concorso i dottori di ricerca, sotto il profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come detto presuppone la legittimità complessiva della procedura straordinaria cui il comma si riferisce.*

27. *Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.*

28. *Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

29. *Per completezza si osserva che l'accoglimento nei termini suddetti della eccezione di legittimità costituzionale delle norme in esame preclude l'esame dell'eccezione di loro conformità al diritto europeo sollevata in subordine dal ricorrente appellante nella citata memoria 28 agosto 2018.*



*Come è noto infatti, la Corte costituzionale si configura essa stessa come giudice a quo ai fini di un eventuale rinvio pregiudiziale, che essa stessa, ove lo ritenga, può disporre dopo esaminati i profili della questione di propria esclusiva competenza.*

30. *Quanto sin qui esposto comporta che si debba ritenere il fumus del ricorso; di conseguenza, per tutelare le ragioni del ricorrente appellante, che sarebbero irreparabilmente compromesse dalla sua mancata partecipazione al concorso in questione, si dispone in via cautelare la sua ammissione con riserva allo stesso."*

Si insiste, pertanto, per l'ammissione al concorso del ricorrente Abbate Carmine.

## **II**

### ***Omessa pronunzia su fatti decisivi.***

Il ricorrente, inoltre, nel ricorso introduttivo, ha mosso numerosi rilievi in ordine alla legittimità del bando di concorso impugnato.

In particolare, il ricorrente ha dedicato profili di diritto attinenti alle competenze didattiche acquisite durante il percorso dottorale, durante gli anni di esperienza quale docente universitario.

Il ricorrente, infatti, vanta 8 anni di esperienza acquisita mediante la stipula di contratti in cui lo stesso è stato qualificato quale "professore".

**Ma, il caso che ci occupa, merita di essere analizzato con dovizia di particolari anche in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore universitario di seconda fascia (Cfr. punto I.II del ricorso introduttivo).**

Il Tar ha totalmente omesso ogni considerazione in ordine al valore abilitante dell'abilitazione scientifica nazionale.

Per questo e per tutti gli altri motivi di ricorso non esaminati dal Tar ci si riporta al ricorso introduttivo.

Si evita la ritrascrizione di quanto già ampiamente affermato nel ricorso introduttivo e si rinvia ai singoli capitoli in diritto qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

**Da ciò il vizio di omessa pronunzia e l'espressa censura sotto il profilo del mancato esame della sentenza del Tar Lazio.**

\*\*

### IL PERICULUM IN MORA

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, avendo il presente ricorso ad oggetto l'impugnativo di un bando di concorso per il reclutamento dei docenti, l'irreparabilità del pregiudizio è evidente;

in ogni caso si segnala che gli Uffici Scolastici Regionali hanno già iniziato anche l'espletamento di prove suppletive.

In considerazione della necessità di rispettare i termini di difesa, vi è il rischio più che concreto, per non dire la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la presentazione delle domande e per l'espletamento delle prove, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero altro magistrato dallo stesso delegato, voglia accogliere un'istanza

**cautelare anche monocratica** disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente fissando la Camera di Consiglio al fine di confermare il decreto.

La ricorrente ha interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione della ricorrente alle procedure selettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub judice*.

In proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con Ordinanza del 20 dicembre 1999 n. 2 ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

Il principio espresso dal Supremo organo amministrativo è stato quello di scindere, completamente, la fase di merito da quella cautelare.

Ciò che importa è che si giunga al merito senza la totale ed irreparabile compromissione del diritto della ricorrente, di partecipare alla fase concorsuale a parità di condizioni con gli altri concorrenti: ciò anche al fine di eliminare in radice il rischio di una invalidazione totale della procedura concorsuale con impossibilità di ristorare *ex post* la possibilità lavorativa dei ricorrenti.

Il rischio di sopportare una procedura concorsuale anche

senza conoscere l'esito del giudizio di merito, è totalmente a carico dei ricorrenti.

L'Adunanza Plenaria, valutando i due interessi contrapposti ha così statuito: *"in tale contesto, la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva), non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, dagli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idoneo ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale; rispetto al quale il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo.."*

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,

Voglia codesto ecc.mo Consiglio di Stato

reietta ogni contraria eccezione:

in riforma della sentenza del TAR Lazio – sez. IIIa bis N. 06440/2018 REG.PROV.COLL., N. 04061/2018 REG.RIC., pubblicata il 11/06/2018, con cui è stata rigettato il ricorso avanzato dall'odierno appellante, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato disponendo eventualmente l'indizione di prove suppletive in favore di Abbate Carmine.

*In via preliminare*

- in riforma della sentenza N. 06440/2018 REG.PROV.COLL., N. 04061/2018 REG.RIC., Pubblicata il 11/06/2018, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo

disponendo l'ammissione dell'appellante, anche con riserva, alla procedura concorsuale per cui è causa mediante l'adozione di ogni provvedimento cautelare ritenuto opportuno

anche ordinando all'Amministrazione resistente di inserire l'appellante tra i partecipanti alla fase transitoria del concorso pubblicato in data 16.02.2018 per il reclutamento del personale docente, in ciascuna Regione anche previo ordine di espletamento di prove suppletive.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario;

B) Ordinanza cautelare N. 06440/2018 REG.PROV.COLL.,  
N. 04061/2018 REG.RIC., Pubblicata il 11/06/2018;

1. Decreto del D.G.P.S. del 16.02.2018;

2. Ricorso introduttivo;

3. Istanza fissazione udienza;

4. Procura alle liti.

Sora-Roma, 16 Ottobre 2018

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dagli appellanti, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) nei rispettivi siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli

annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

**affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:**

**a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;**

**b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:**

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)**

**- Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, nei rispettivi siti *web* individuati.**

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che

sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Roma-Sora, 16 Ottobre 2018

Avv. Antonio Rosario Bongarzone